

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 7

Data: 20/01/2022

OGGETTO: Presa d'atto collocamento a riposo d'ufficio della dipendente matricola n. 2271 per raggiunto limite ordinamentale

LA RESPONSABILE

VISTO l'art. 24 del Decreto-Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che detta disposizioni in materia di trattamenti pensionistici nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire al 1° gennaio 2012;

VISTO l'art. 2, comma 5 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, recante l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4 del D.L. n. 201/2011 relativo al collocamento a riposo d'ufficio, con cui si precisa che "... per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione";

VISTE le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012 e n. 2 del 19.02.2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, tra l'altro dispongono:

- che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- che detti limiti, salvo diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del D.P.R. n. 1092/1973 per i dipendenti dello stato e all'art. 12 della legge n. 70/1975 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- che, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento in servizio e per la finestra mobile ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico), in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

VISTO l'art. 27-ter, lett. a) del CCNL 06.07.1995 del personale dipendente dalle Amministrazioni del Comparto Regioni – Autonomie Locali, introdotto dall'art. 6 del CCNL integrativo del 13.05.1996 e modificato dall'art. 21 del CCNL 22.01.2004 il quale stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'ente;

CONSIDERATO che dagli atti d'ufficio risulta che la dipendente matricola n. 2271, qualificata come "Istruttore Amministrativo" cat. C - posizione economica C 2 in data 31.01.2022 raggiungerà i limiti di età anagrafica e, dall'esame della situazione previdenziale, ha già raggiunto (e superato) l'anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata, corrispondente a 42 anni e 10 mesi;

CONSIDERATO che in data 16/11/2021 è stato notificato alla dipendente il provvedimento prot. N. 12496 ad oggetto: "Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti ordinamentali e di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione" con il quale, esplicitata la situazione sopra esposta si invitava l'interessata a voler verificare nel più breve tempo possibile, con un proprio patronato di fiducia, la decorrenza esatta del Suo collocamento a riposo al fine di evitare soluzioni di discontinuità fra stipendio e pensione, e per dare modo alla scrivente amministrazione di rispettare il preavviso di legge.

DATO ATTO che in data 02/12/2021 è stato notificato alla dipendente il provvedimento prot. N. 13177 ad oggetto: "Collocamento a riposo unilaterale per raggiunti limiti ordinamentali e di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione" con il quale richiamata la propria nota n. 12496 del 16.11.2021, verificata l'assenza di riscontro alla nota in questione, richiamate le disposizioni in premessa citate si disponeva il collocamento a riposo dell'interessata con decorrenza 01 febbraio 2022 e si invitava la stessa alla fruizione delle ferie residue entro la data sopra indicata, vista l'impossibilità assoluta della monetizzazione delle stesse.

RITENUTO pertanto, in applicazione di tutto quanto sin qui esposto, di dare seguito al collocamento a riposo unilaterale per raggiunto limite ordinamentale della dipendente di ruolo matricola n. 2271, a decorrere dal 1° febbraio 2022;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente C.CN.L. del comparto Funzioni Locali;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2022-2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022-2024;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

• la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020";

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12436 del 15.11.2021 che attribuisce alla sottoscritta la Posizione Organizzativa dell'Area Affari Generali, e verificata pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- di prendere atto, per ogni riferimento di legge puntualmente specificato nella premessa che qui si intende integralmente richiamato, del collocamento a riposo unilaterale per raggiunto limite ordinamentale della dipendente di ruolo matricola n. 2271, a decorrere dal 1° febbraio 2022, inquadrata con il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo categoria C" (livello economico C 2).
- 2) di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata;
- 3) di predisporre gli atti per la definizione del trattamento di fine servizio;
- 4) di dare atto che il posto di cui trattasi sarà considerato vacante a tutti gli effetti di legge a decorrere dal 01.01.2022;
- 5) di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI dott.ssa Stefania Meraviglia